

**PROCEDIMENTO PENALE N. 253/99 R.G.N.R. PRESSO IL TRIBUNALE DI
BIELLA - SENTENZA DI ASSOLUZIONE PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE –
RIMBORSO SPESE DI PATROCINIO A DIPENDENTE COMUNALE –
AUTORIZZAZIONE – ATTO DI INDIRIZZO**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il sig. Sandro Zegna, all'epoca dei fatti dipendente di questo Comune assegnato all'ufficio di gabinetto del Sindaco, ha subito procedimento penale perché imputato dei seguenti reati: art. 371 bis, 61 n. 12 Codice Penale per avere, nel corso di un procedimento penale a carico di ignoti, reso false dichiarazioni al Pubblico Ministero negando di avere avuto la disponibilità del codice di accesso al videoterminale sito nell'ufficio di segreteria dell'allora Sindaco Luigi Petrini, nel quale venne redatta una lettera datata 30 agosto 1992, avente ad oggetto la sussistenza, o meno, di incarichi politici affidati in quel mese all'allora consigliere comunale Diego Siragusa, lettera a firma del vice-sindaco Gilberto Pichetto Fratin e indirizzata all'Unità Socio Sanitaria Locale n. 48 dalla quale il sig. Siragusa dipendeva;
- che il Tribunale di Biella, con sentenza n. 1072/05, accogliendo le conclusioni tanto del Pubblico Ministero quanto del Difensore dell'imputato, ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste;
- che il sig. Zegna in data 31.03.2006 ha pertanto richiesto al Comune il rimborso delle spese di patrocinio sostenute (€ 7.130,10), esibendo regolari fatture quietanzate dall'Avvocato Difensore, e motivando la richiesta con il fatto che il reato contestato era connesso alla sua attività di dipendente comunale addetto all'Ufficio di Segreteria del Sindaco;
- che risultano soddisfatti i requisiti richiesti dal CCNL e dalla Giurisprudenza per l'accoglimento della suddetta richiesta in quanto:
 1. dalla sentenza di assoluzione non emerge alcun conflitto di interessi tra il sig. Zegna e questo Comune;
 2. si tratta di assoluzione con formula piena;
 3. scorrendo lo svolgimento del processo ricostruito dalla sentenza stessa si legge che "il procedimento trae origine da una coda di un altro processo penale" nel corso del quale "lo Zegna veniva sentito in quanto nel medesimo periodo prestava servizio presso il Comune di Biella nell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco Petrini" ed è quindi acclarato che il presunto reato sarebbe stato direttamente connesso con lo svolgimento dell'attività di dipendente di questo Comune;

Visto l'art. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268;

Visto l'art. 28 del CCNL 14 settembre 2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi;

DELIBERA

Di autorizzare la dirigenza a rispondere positivamente alla richiesta di rimborso delle spese di patrocinio presentata dal sig. Sandro Zegna e meglio descritta in premessa.
